

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER PRELIEVO EMATICO
A FAVORE DI UTENTI DELL’AZIENDA SOCIOSANITARIA
LIGURE 5

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (di seguito ASL 5) intende affidare il servizio di erogazione prestazioni infermieristiche per prelievo ematico in riferimento all’ambito urbano della città di La Spezia e alla zona territoriale afferente alla città di Luni.

In particolare, per quanto riguarda La Spezia il servizio dovrà essere ubicato e coinvolgere l’area centro-nord della città, sprovvista al momento di tale attività.

Il servizio comprende:

1) L’attività sanitaria relativa all’effettuazione dei prelievi, comprese le attività funzionali alla loro corretta esecuzione, quali:

- stampa etichette da programma fornito dall’azienda;
- verifica della corrispondenza degli esami di cui è stata stampata l’etichetta con quelli prenotati;
- consegna del codice di accesso al portale per il ritiro dei referti on line;
- preparazione delle provette ed altri contenitori etichettati;
- inserimento a programma dati clinici necessari (diuresi, gravidanza, terapie in atto, etc);
- segnalazione a programma di situazioni particolari al momento del prelievo (non a digiuno, prima della terapia, etc);
- consegna provette al laboratorio analisi di ASL 5 al termine dell’attività giornaliera (preferenzialmente entro le ore 10/11) e ritiro referti;
- consegna referti all’utenza.

2) L’attività amministrativa funzionale alla corretta rendicontazione dei prelievi, quale:

- verifica del corretto pagamento del ticket prima dell’esecuzione della prestazione;
- cancellazione esami riferiti a campioni non consegnati (feci, urine, etc);
- raccolta e conservazione delle impegnative regionali da trasmettere in amministrazione;

ARTICOLO 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio verrà affidato per il periodo di mesi 9 (nove) a far data dall’aggiudicazione.

ARTICOLO 3 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo complessivo a base di gara ammonta a € 200.000,00, esente IVA, inclusi oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza pari ad € 0,00.

Detto importo si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

ARTICOLO 4 VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

L’Azienda si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all’economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l’affidatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

ARTICOLO 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’affidatario è tenuto a nominare e indicare un Responsabile del Servizio, il quale dovrà rapportarsi, per ogni necessità, con il referente dell’Azienda.

I volumi che l’affidatario deve garantire sono pari:

- per La Spezia ad un numero medio di 140 prestazioni giornaliere da eseguire tra le 7:00 e le 10:00 dal lunedì al sabato (con consegna al laboratorio analisi preferibilmente entro le ore 11 della stessa mattina).
- per Luni ad un numero medio di 25 prestazioni giornaliere da eseguire tra le 7:00 e le 8:00 dal lunedì al sabato (con consegna al laboratorio analisi preferibilmente entro le ore 10 della stessa mattina).

La prenotazione delle prestazioni è effettuata dai cittadini tramite il call center regionale, gli sportelli aziendali e le farmacie sul programma regionale CUP Ises.

Il Cittadino si presenterà al Centro Prelievi con prenotazione e ricevuta di pagamento delle prestazioni prenotate.

Il Centro Prelievi è tenuto ad effettuare esclusivamente i prelievi necessari ad erogare le prestazioni risultanti dalla prenotazione e a controllare l'avvenuto pagamento prima dell'esecuzione della prestazione; nel caso in cui il pagamento non risultasse effettuato, il servizio affidatario è tenuto a non consegnare le credenziali di accesso al portale referti.

Il Centro Prelievi non è tenuto ad effettuare prelievi in regime di urgenza.

Il Centro Prelievi non è tenuto ad effettuare modifiche rispetto a quanto riportato nella prenotazione e nel pagamento.

Il Centro prelievi dovrà altresì:

- verificare l'esatta corrispondenza delle prestazioni riportate nella prenotazione con quelle riportate nel software fornito da ASL5;
- integrare la richiesta con le notizie cliniche necessarie per la corretta esecuzione e refertazione all'esame nel campo note (ad esempio nel caso di esame creatinuria delle 24 ore su urine è necessario indicare la diuresi, riportate lo stato del paziente - gravidanza).

Il Centro Prelievi dovrà produrre ed inviare al "centro back office di ASL5" la stampa con l'elenco di tutte le prestazioni erogate/non erogate, in busta chiusa consegnando i documenti al personale aziendale autorizzato.

All'affidatario, oltre all'esecuzione dei prelievi e la verifica dell'avvenuto pagamento del ticket, è richiesta anche la consegna dei referti.

Il ritiro dei referti da parte dell'utente avverrà mediante:

- portale referti visibile sul sito di ASL con l'inserimento del codice consegnato in sede di prelievo previo pagamento del ticket se dovuto;
- consegna diretta presso affidatario, negli orari concordati.

Il pagamento delle prestazioni da parte dell'utente dovrà essere effettuato, prima dell'erogazione della prestazione, alternativamente presso i punti cassa dell'Asl 5, le farmacie o i punti rossi aziendali, oppure mediante ticket web / Pago PA.

In caso di errori ripetuti, ritenuti gravi, nell'esecuzione dell'attività affidata, con conseguenze sulla funzionalità ed affidabilità del servizio e sugli utenti, l'affidatario dovrà porre in essere ogni utile misura atta a risolvere le problematiche, fermo restando il riconoscimento di eventuali danni prodotti all'Azienda.

ARTICOLO 6 LOCALI ED ATTREZZATURE

L'affidatario deve disporre di un ambulatorio completamente accessoriato, presso il quale effettuerà i prelievi, ubicato nell'area centro-nord della città di La Spezia e nell'area territoriale di Luni, tenendo conto oltre che dei necessari requisiti autorizzativi, anche delle esigenze derivanti dalla situazione epidemiologica in atto e della migliore accessibilità per la popolazione del centro urbano e delle zone limitrofe, quali ad esempio:

- presenza di parcheggi;
- accesso facilitato per persone affette da disabilità;
- sistemi "eliminacode";
- numero telefonico dedicato;
- adeguata sala di attesa;
- sistemi di prevenzione dell'infezione da SARS Cov2.

L'Aggiudicatario, dovrà utilizzare i seguenti programmi messi a disposizione dall'Azienda, limitatamente ai dati personali delle persone fisiche alle quali esso erogherà le prestazioni:

- Centro Prelievi di ELCO S.r.L.: per la stampa delle etichette.
ASL5 fornirà al più 2 postazioni (per La Spezia) e n. 1 postazione (per Luni) di lavoro dotate di computer, monitor, accessori e stampante etichette e software per l'accettazione e la stampa etichette.
Rimarranno a carico dell'Aggiudicataria: la linea dati (almeno ADSL in fibra), stampanti A4, e tutti i relativi consumabili (etichette e cartucce).
In contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, verrà redatto un verbale di consegna nel quale verranno indicate le attrezzature consegnate.
Detto verbale farà parte dei documenti contrattuali.
Ogni altro accessorio non descritto ma necessario e funzionale ai prelievi dovrà essere fornito dall'affidatario stesso.

ARTICOLO 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'affidatario deve riportare il codice CIG, assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo delle fatture.

ARTICOLO 8 PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. L'importo delle fatture di cui al comma che precede sarà pagato dall'Azienda entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'Azienda non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA di ASL 5 è: UFQ5NO.

Preliminarmente all'emissione della fattura dovrà essere inviato un rendiconto che contenga il dettaglio dei pazienti e delle prestazioni contabilizzate, ai fini del controllo e della successiva emissione dell'ordine su canale NSO da indicare, poi, nella rispettiva fattura. L'invio della documentazione dovrà avvenire in busta chiusa a mano al personale della Segreteria del Distretto 18 all'uopo autorizzato, o con trasmissione a mezzo PEC o mail con file protetto da password, che verrà comunicata separatamente.

Sarà, invece, cura dell'Azienda assolvere al debito informativo regionale.

ARTICOLO 9 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa revisione prezzi in quanto il contratto è di durata inferiore ad un anno e la stessa può essere riconosciuta solo a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. L'importo contrattuale, pertanto, resta fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

ARTICOLO 10
CESSIONE DEI CREDITI

Non è consentita la cessione dei crediti se non preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Azienda.

ARTICOLO 11
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso subappalto.

È fatto espresso divieto all'affidatario di cedere il contratto in tutto o in parte.

ARTICOLO 12
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno oggetto di valutazione i seguenti parametri:

Parametri da valutare	Punteggio max previsto
Ubicazione territoriale dell'ambulatorio rispetto alle sedi Asl e adeguata accessibilità da parte degli utenti	10 punti
Caratteristiche strutturali funzionali alla gestione dei flussi degli assistiti	10 punti
Numero di infermieri deputati ai prelievi	10 punti
Altro personale	10 punti
Descrizione del progetto organizzativo	15 punti
Esperienza precedente dell'affidatario	5 punti

Pertanto unitamente all'offerta economica, espressa come percentuale di ribasso sul prezzo unitario a base di gara pari a € 200.000,00 esente IVA, dovrà essere presentata una dettagliata relazione descrittiva delle modalità di prestazione del servizio con descrizione del flusso organizzativo e dei sistemi messi in atto per la prevenzione delle infezioni da SARS Cov2 e nella quale siano esplicitate le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi anzi riportati.

ARTICOLO 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei rappresentanti legali e/o dipendenti necessari per la conclusione, stipulazione ed esecuzione del Contratto, verranno reciprocamente trattati esclusivamente ai fini del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Le notizie, le informazioni ed i dati relativi agli assistiti di Asl5, entrati nella sfera di conoscibilità dell'affidatario, dei suoi dipendenti o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente servizio, comprese le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e per la posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno

essere utilizzate da parte dello stesso aggiudicatario, dei suoi dipendenti o di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato.

L'affidatario, all'atti dell'aggiudicazione, sarà designato dal Titolare (Direttore Generale di Asl5) quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016, mediante il format di nomina, allegato parte integrante del presente Capitolato, che l'affidatario si impegna a sottoscrivere prima dell'inizio del trattamento dei dati personali degli assistiti per conto di Asl 5.

ARTICOLO 14 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di affidamento e per l'espletamento del servizio, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente affidamento e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 15 PENALITA'

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente Capitolato Speciale e/o da regolamenti, l'Azienda, a prima tutela, si riserva di applicare le seguenti penalità:

a) Mancato o ritardato avvio del servizio

In caso di mancato avvio del servizio, o di avvio parziale, entro il termine definito, l'affidatario sarà obbligato a versare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 3% del costo giornaliero di affidamento (un trentesimo dell'importo mensile).

Tale penale non sarà dovuta qualora l'Azienda riconosca che il mancato avvio entro il termine stabilito sia dipeso da situazioni di forza maggiore o comunque non imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario.

b) Inadempienze

Qualora, sulla base di quanto riportato nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario, vengano rilevate inadempienze, l'Azienda potrà contestare per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in merito alle cause che le hanno determinate, e fissare un termine non superiore a cinque giorni lavorativi entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento.

L'Azienda si riserva, nel caso di giustificazioni non dovute a causa di forza maggiore, di procedere all'applicazione di penali commisurate al danno procurato e, nei casi più gravi, o nel caso di reiterati inadempimenti non giustificati, direttamente alla risoluzione anticipata del contratto.

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico dell'affidatario sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti.

L'Azienda, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti dell'affidatario per le ipotesi sopra enunciate, di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

L'applicazione di dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità del servizio, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) grave e/o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della società del servizio, contestata regolarmente;
- c) sopravvenuta incapacità giuridica dell' aggiudicatario;
- d) casi esplicitamente previsti dal presente capitolato;
- e) ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale.

ARTICOLO 17 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto avvalendosi della facoltà di recesso unilaterale consentita dagli artt. 1671 e seguenti del c.c. in qualsiasi momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute.
Il recesso dovrà essere comunicato almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

ARTICOLO 18 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro della Spezia.

ARTICOLO 19 RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia.